

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 24/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Si dà atto che con decreto sindacale nr. 210 del 02.04.2020 si è provveduto a stabilire i criteri per consentire l'accesso dei consiglieri alla seduta in modalità "videoconferenza". Tale modalità di accesso è stata ribadita nell'ordine del giorno di convocazione della riunione nella data odierna. I consiglieri che hanno scelto tale modalità di collegamento, lo hanno preventivamente confermato al Segretario comunale, il quale, durante il corso della seduta, ha preso atto della loro partecipazione a distanza, computandoli tra i presenti.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	Х	
2	CASTELLANI FABIO	Consigliere	Х	
3	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	Х	
4	CAMPAGNARI MICHELE	Consigliere		Х
5	BOURMINA JANNA	Consigliere	Х	
6	PERETTI OTTORINO	Consigliere	Х	
7	TOGNI BARBARA	Consigliere	Х	
8	GAMBINO CARLO	Consigliere	Х	
9	DAL BON CHIARA	Consigliere		Х
10	ZANOLLI GIANCARLO	Consigliere	Х	
11	TRUSCHELLI ALESSANDRA	Consigliere	Х	

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta. Fa presente che le tariffe TARI vanno adeguate ai costi evidenziati nel PEF, oggetto di precedente discussione e votazione. Così come sono stati illustrati gli aumenti dei costi, così le tariffe subiscono per l'anno 2024 un aumento di circa il 7% su base annua, anche in ragione del numero dei componenti delle famiglie residenti. Per i non residenti, la parte variabile è determinata secondo il criterio del metodo tariffario di ARERA, non conoscendo il dato degli occupanti, trattandosi di seconde o ulteriori abitazioni della famiglia.

Non ci sono interventi di rilievo.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

Presenti: 9 (incluso il Sindaco)

Favorevoli: tutti

voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti: 9 (incluso il Sindaco)

Favorevoli: tutti

Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, allo stesso tempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20/05/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/rif e sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 28.04.2023, è stato approvato il nuovo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla delibera Arera n. 15/2022/R/rif a partire dal 2023;
- -l'Ente Territorialmente Competente, Consiglio di Bacino Verona Nord, con deliberazione n. 4 del 10.04.2024 ha approvato l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Comune di San Zeno di Montagna, ai sensi della deliberazione Arera n. 363/2021/R/rif, 389/2023 e ss.mm.ii ed è stato acquisito al protocollo dell'Ente in data 11.04.2024, prot. n. 2878;
- Il Comune di San Zeno di Montagna, con proprio atto adottato in data odierna, nella medesima seduta di Consiglio Comunale, con oggetto: "Presa d'atto aggiornamento PEF rifiuti anno 2024/2025", sottopone all'approvazione l'aggiornamento del PEF rifiuti 2024/2025" per effetto dell'andamento inflazionistico intervenuto;

VISTA:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019/R/rif, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA è stato elaborato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando ulteriori modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021/R/rif di ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, inoltre, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente n. 7 del 05/05/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 13.05.2022 al prot. n. 0003737, con la quale il Consiglio di Bacino di Verona Nord ha validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché nel comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 20/05/2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico finanziario 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino di Verona Nord, il quale esponeva per l'anno 2024 un costo complessivo di € 361.753,00;

DATO ATTO che il PEF per il quadriennio 2022/2025 è stato trasmesso ad ARERA, per l'approvazione definitiva di competenza, dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

PRESO ATTO <u>dell'aggiornamento al Piano Economico Finanziario dei rifiuti per le annualità 2024/2025,</u> approvato dall'Ente Territorialmente Competente in data 10.04.2024 con delibera n. 4 che ha rideterminato i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in relazione dell'andamento inflazionistico intervenuto;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dall'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF), assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI anche per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

RICORDATO che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3, comma 5quinques del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

CONSIDERATO che il comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO:

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il quale per la determinazione delle tariffe suddivide i soggetti passivi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

PRESO atto che l'art. 38, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 statuisce che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

VISTO che con Decreto Prefettizio n. 1649/2024 del 13.04.2024 sono stati convocati i comizi elettorali, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell'Interno, espresso con la circolare n. 2 del 7 dicembre 2006, ai sensi del quale l'esistenza dei presupposti di urgenza e improrogabilità deve essere valutata caso per caso, dallo stesso Consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica;

CONSIDERATO che la giurisprudenza è unanime nel considerare sussistenti i presupposti della urgenza e improrogabilità nel caso di scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o di rilevante danno per l'Ente che deriverebbe dal ritardo nel provvedere (ex multiis TAR Veneto sent. n. 118/2012);

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda la TARI, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, comma 5quinques del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022;

RITENUTO, pertanto, che sussistano, nel caso di specie, i presupposti della urgenza e improrogabilità dell'adozione del presente provvedimento, stante la previsione di un termine perentorio, fissato improrogabilmente dalla legge, per l'approvazione delle tariffe e regolamenti TARI affinché si possano applicare all'esercizio in corso;

DATO ATTO che dall'elaborazione del PEF di aggiornamento anno 2024/2025 (allegato A) è stata determinata la tariffa complessiva ex MTR anno 2024 in € 390.303,00 dalla quale è stata decurtata l'entrata art. 1.4 Det.02/D/rif/2021 di € 985,00 per una tariffa finale di € 389.318,00 che risulta così suddivisa:

COMPONENTE FISSA $\sum TV\alpha$: euro 251.218,00 pari al 64,53% del costo totale COMPONENTE FISSA $\sum TF\alpha$: euro 138.100,00 pari al 35,47% del costo totale

TOTALE PEF 2024 euro 389.318.00

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura, con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024/2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF:

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

CRITERI DI RIPARTIZIONE (Allegato B)

Utenze domestiche (UD) 60% Utenze non domestiche (UND) 40%

Quota fissa ≥ i Fα	%	Costo	
Utenze domestiche	60%	Euro 82.860,00	∑TFub
Utenze non domestiche	40%	Euro 55.240,00	∑TFUND
Totale	100%	Euro 138.100,00	>TFund + >TFund

Quota variabile ∑TVα	%	Costo	
Utenze domestiche	60	Euro 150.730,80	∑TVud
Utenze non domestiche	40	Euro 100.487,20	∑TVUND
Totale	100%	Euro 251.218,00	∑TVud + ∑TVund

PEF totale anno 2024	Euro 389.318,00

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999 riassunta di seguito (Allegato B)

Quota fissa

Utenze domestiche	Utenze non domestiche
∑TFub euro 82.860,00	∑TFund euro 55.240,00
Totale superficie UD: mq. 222.088,25	Totale superficie: 84.810,80
Euro/mq quota fissa: 0,3731	Euro/mq quota fissa: 0,6513

Quota variabile

Utenze domestiche	Utenze non domestiche
∑TVup euro 150.730,80	∑TVund euro 100.487,20
N. totale utenze/n. componenti: 2.824,19	Totale superficie: 682.078,11
Euro/comp. quota variabile: 53,3713	Euro/mq quota variabile/gg: 0,1473

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 (allegato C), approvando contestualmente i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e parte variabile, confermando quelli applicati per l'anno 2023;

RILEVATO CHE il gettito TARI generato dall'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 risulta determinato in euro 389.290,52 con evidenza di dettaglio data nell'allegato D) e che l'integrale copertura dei costi del servizio trova riscontro del Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con delibera di C.C. n. 31 del 28.12.2023;

RILEVATO che le Tariffe della TARI di cui all'allegato C) vanno maggiorate del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale ex art. 19 del D.lgs. n. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della legge n. 147/2013, determinate dalla Provincia di Verona nella misura del 5 % sull'importo del tributo comunale;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Delibera Arera n. 386/2023/R/rif ed in particolare:

- dell'art. 2.1 che stabilisce: "A decorre dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno":
- dell'art.2.2 che stabilisce "La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi conti di gestione";
- dell'art. 2.3 che stabilisce "La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi":
- dell'art. 2.4 che recita "Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";
- -che le già menzionate componenti perequative sono oggetto, di rendicontazione annuale da parte dell'Ente alla nuova istituita Cassa per i Servizi Energetici e ambientali (CSEA) e di riversamento degli importi con le modalità disciplinate nella medesima delibera;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, secondo le specifiche stabilite con Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 20 Luglio 2021, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale, oltre che trasmessa all'Autorità di regolazione del servizio rifiuti ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) deve essere trasmessa ad ARERA per la validazione;

PRESO ATTO che non è stato ancora pubblicato il provvedimento di differimento al 30.06.2024 per l'approvazione del P.E.F e delle tariffe Tari;

RITENUTO approvare le tariffe TARI entro il termine previsto dalla normativa vigente del 30.04.2024 nelle more di pubblicazione del provvedimento di differimento del nuovo termine di approvazione, dichiarando l'urgenza e l'improrogabilità della sua adozione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a-f, del D.lgs. 267/2000;

- 1) Di dare atto che sussistano, nel caso di specie, per le ragioni di cui alla parte narrativa, i presupposti della urgenza e improrogabilità dell'adozione del presente provvedimento;
- 2) **Di dare atto** che il Piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 (Allegato A), approvato dal Consiglio comunale nella medesima seduta e all'ordine del giorno con il seguente oggetto: "Presa d'atto aggiornamento PEF rifiuti anno 2024/2025, agli atti della presente deliberazione per costituire parte integrante del presente provvedimento, è determinato in € 390.303,00 al quale è stata decurtata l'entrata art. 1.4 Det.02drif/2021 di € 985,00 per una importo finale di € 389.318,00 che risulta così suddiviso:

COMPONENTE FISSA ΣΤVα: 251.218,00 pari al 64,53% del costo totale euro COMPONENTE FISSA ∑TFα: euro 138.100,00 pari al 35,47% del costo totale **TOTALE PEF 2024** 389.318.00

euro

3) **Di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2024, come indicate nell' allegato C), approvando contestualmente i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e parte variabile, confermando quelli applicati per l'anno 2023, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante del presente provvedimento;

- 4) Di dare atto che le Tariffe della TARI, di cui all'allegato C), vanno maggiorate del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale ex art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della legge n. 147/2013, determinate dalla Provincia di Vicenza nella misura del 5 % sull'importo del tributo comunale;
- 5) **Di dare atto** il gettito TARI generato dall'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 risulta determinato in euro 389.290,52 come da evidenza di dettaglio di cui all'allegato D) agli atti per costituire parte integrande del presente provvedimento:
- 6) Di dare atto che in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dalla delibera di Consiglio Comunale approvata nella medesima seduta, all'ordine del giorno ad oggetto "Presa d'atto aggiornamento PEF rifiuti anno 2024/2025", e che trova riscontro nel Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Delibera di C.C. n. 31 in data 28.12.2023;
- 7) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 2.1 della delibera 386/2023/R/rif dal 1.1.2024 sono istituite le componenti perequative:
 - -UR1 "per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno per la quale è stato determinato per l'anno 2024 l'addebito nella bolletta pari a 0,10 euro/utenza";
 - -UR2 "per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno" per la quale è stato determinato per l'anno 2024 l'addebito in bolletta pari a 1,50 euro/utenza";
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 2.4 della delibera 386/2023/R/rif "Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" e che le stesse sono oggetto di rendicontazione annuale da parte dell'Ente nei confronti della nuova istituita - Cassa peri i Servizi Energetici e ambientali (CSEA)- nonché di riversamento degli importi con le modalità disciplinate dalla medesima delibera;
- 9) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal D.lgs. 267/2000
- 10) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla deliberazione di Presa d'atto dell'aggiornamento PEF 2024/2025, all'Ente Territorialmente Competente, Consiglio di Bacino Verona Nord. per i successivi adempimenti di competenza;

- 11) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del portale www.portaledelfederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2023 (termine perentorio) ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le specifiche stabilite con Decreto del ministro dell' Economia e Finanze del 20 Luglio 2021;
- 12) **Di dichiarare**, con successiva votazione palese avente l'esito sotto riportato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di approvare le tariffe di cui ai punti precedenti entro il 30/04/2023 (termine di approvazione dei piani finanziari, tariffe e regolamenti TARI e nelle more di pubblicazione del provvedimento di differimento dei termini di approvazione al 30 giugno 2024;

DELIBERAZIONE C.C. n. 11 del 24/04/2024

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	II Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno
Maurizio Castellani Firmato digitalmente	Firmato digitalmente



Provincia di Verona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

San Zeno di Montagna, lì 04/06/2024

Il Segretario Comunale MOLITERNO ANGELA / InfoCamere S.C.p.A. Firmato digitalmente



Provincia di Verona

PARERE TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CASTELLANI MAURIZIO quale Sindaco, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, <u>da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo 267/2000,</u> avente ad oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

II/La sottoscritto/a Castellani Maurizio / InfoCamere S.C.p.A., quale Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000,così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012.

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, lì 23/04/2024

Responsabile Area Economico-Finanziaria Castellani Maurizio / InfoCamere S.C.p.A. Firmato digitalmente



Provincia di Verona

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012;esprime per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, lì 23/04/2024

Responsabile Area Economico-Finanziaria Castellani Maurizio / InfoCamere S.C.p.A. Firmato digitalmente



Provincia di Verona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale www.comunesanzenodimontagna.it alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

San Zeno di Montagna, lì 14/05/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Zanolli Elisa / InfoCamere S.C.p.A. Firmato digitalmente